



Procura Generale della Repubblica di Lecce
Procura della Repubblica di Lecce
Procura della Repubblica di Brindisi
Procura della Repubblica di Taranto
Procura della Repubblica per i Minorenni di Lecce
Procura della Repubblica per i Minorenni di Taranto

PROTOCOLLO DI INTESA

IN MATERIA DI UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA

Il Procuratore generale, i Procuratori della Repubblica del distretto, i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni del distretto:

richiamata la nota del Procuratore generale numero 2286 di protocollo del 28 marzo 2022 con la quale si analizzava la situazione normativa in materia di utilizzo delle comunicazioni elettroniche via posta elettronica, peo e/o pec, provenienti da privati e da difensori e indirizzate agli uffici giudiziari requirenti e si richiedeva ai medesimi uffici requirenti di fornire risposta in ordine ai provvedimenti adottati nei rispettivi uffici, al fine di poter definire una gestione omogenea di tale materia nell'ambito del distretto di Corte di Appello di Lecce in ragione dei poteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 106/06 in capo al Procuratore generale;

lette le risposte inviate da tutti gli uffici requirenti del distretto, dal cui esame si ricava l'esistenza di significative difformità applicative, tali da ingenerare possibile confusione tra l'utenza (privati e avvocati). Si va, infatti, dalle disposizioni che escludono qualunque possibilità di utilizzo degli atti inviati dai privati e dai difensori tramite peo e pec salvo l'iscrizione a modello 45, sino alla possibilità di ricevere e utilizzare tali comunicazioni per le iscrizioni ai modelli 21 (ovvero 52 per le procure della Repubblica presso i tribunali dei minorenni) e 44;

rilevato che tutti gli uffici hanno comunque prevista la possibilità di iscrizione a modello 45 delle comunicazioni inviate via pec ai sensi dell'attuale protocollo sottoscritto tra tutti gli uffici requirenti del distretto in data 14 luglio 2021;

preso atto che nelle more dell'invio delle risposte da parte dei vari uffici giudiziari è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale numero 96 dell'anno 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha operato la ricostruzione degli interventi normativi succedutisi nel tempo ed una ricognizione integrale del sistema attualmente vigente in materia di possibilità di utilizzo della posta elettronica (pec e peo) da



parte dei privati per inviare atti agli uffici giudiziari, ricostruzione alla quale si rimanda integralmente stante la perfetta aderenza anche al caso di specie;

rilevato che alla luce della ricostruzione giuridica effettuata nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale numero 96/2022, appare evidente come ai privati e ai difensori sia inibito l'utilizzo della posta elettronica (pec o peo), a legislazione vigente, per l'invio di richieste, documenti o comunque di atti verso gli uffici giudiziari, con l'unica eccezione delle comunicazioni espressamente previste dalla normativa adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid- 19 (articolo 83 decreto legge 18/2020, convertito nella legge 27/2020, e successivamente modificato) nonché dalla normativa regolamentare adottata dal Ministro della Giustizia e dalla competente DGSIA del ministero della giustizia;

ritenuto che la lettura giuridica fornita dalla sentenza della Corte Costituzionale è tale da superare le perplessità precedentemente manifestate dalla giurisprudenza di legittimità e, altresì, da rendere necessario rivedere gli orientamenti degli uffici giudiziari del distretto che avevano emanato disposizioni che appaiono essere in contrasto con il dettato normativo vigente;

rilevato altresì che analoghi problemi si pongono anche in materia civile laddove non è consentito alle parti private e ai difensori inviare atti e/o documenti del procedimento civile agli uffici requirenti mediante l'utilizzo della posta elettronica (pec e peo), dal momento del processo civile telematico (PCT) non prevede ancora funzioni di gestione centralizzata di tali comunicazioni all'interno del fascicolo processuale. La consolle civile del pubblico ministero, a sua volta, prevede soltanto la possibilità per gli uffici del pubblico ministero di esprimere visti e/o pareri su richiesta delle cancellerie ma non delle parti e dei loro difensori; e non prevede la possibilità per il pubblico ministero di depositare propri atti all'interno del fascicolo digitale sicchè si deve ricorrere ancora ai tradizionali strumenti delle notifiche tramite ufficiale giudiziario o servizio postale. Non si comprenderebbe quindi la possibilità per i difensori di depositare agli uffici giudiziari atti o documenti tramite pec laddove il sistema normativo del PCT consente ai difensori esclusivamente di depositare via pec atti ad altri difensori ovvero a soggetti privati o a pubbliche amministrazioni che per legge devono essere dotate di PEC, laddove l'autorità giudiziaria non è ricompresa tra tali pubbliche amministrazioni;

lette le previsioni di cui all'articolo 6 decreto legislativo 106/06 sui poteri del Procuratore generale per l'adozione di indirizzi comuni a tutti gli uffici requirenti del distretto nella materia processuale e in adempimento dei provvedimenti adottati dal Signor Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione *in subiecta materia*;

Tutto ciò premesso, gli uffici requirenti del distretto concordano di adottare le presenti linee guida:

Articolo 1

PEC E PEO INVIATE DA PRIVATI NEL PROCEDIMENTO PENALE

Nella materia penale la posta elettronica, sia certificata e sia ordinaria, non può essere utilizzata dai privati per l'invio di atti, comunicazioni, richieste, eccetera comunque denominate, agli uffici giudiziari. L'eventuale invio verrà considerato come non effettuato.

Le segreterie non stamperanno il contenuto delle comunicazioni pervenute e risponderanno alle stesse con una mail del seguente contenuto:

La presente risposta ha carattere di mera cortesia poiché l'utilizzo della posta elettronica, anche certificata, per inoltrare esposti, denunce, querele e comunque per depositare documenti da parte di privati cittadini, non è conforme alla normativa vigente ed è priva di qualsiasi effetto giuridico. Tali atti devono essere depositati presso gli uffici di polizia giudiziaria ovvero di persona presso l'ufficio addetto alla ricezione degli atti di questa procura della Repubblica rispettando le regole di accesso adottate. Si prega di non rispondere alla presente mail.

Fa eccezione alla previsione dei commi precedenti l'arrivo di comunicazioni mail, pec o peo, che per la gravità dei fatti indicati e/o per l'urgenza di un intervento, necessitano di un riscontro. A tal fine, il Procuratore della Repubblica disporrà la iscrizione di tali comunicazioni mail al modello 45 secondo le previsioni del vigente protocollo distrettuale.

Articolo 2

PEC E PEO DA PARTE DEI DIFENSORI COSTITUITI NEL PROCEDIMENTO PENALE

I difensori costituiti possono utilizzare la posta elettronica certificata per il deposito esclusivamente degli atti e dei documenti previsti dalla normativa emergenziale (articolo 83 decreto legge 18/2020, convertito nella legge 27/2020, e successive modifiche).

Tali depositi debbono utilizzare esclusivamente gli indirizzi delle caselle di posta elettronica attivati per ciascun ufficio giudiziario con decreto del Direttore generale SIA del Ministero della Giustizia del 5 febbraio 2021.

L'invio di mail contenenti atti diversi da quelli autorizzati dalla legge emergenziale ovvero utilizzando indirizzi pec non previsti nel decreto del direttore generale SIA sopra richiamato o addirittura tramite peo, è irricevibile e la relativa mail è priva di qualsiasi effetto giuridico.

Le segreterie non prenderanno in considerazione tali richieste né stamperanno il relativo contenuto. Alle stesse si risponderà con mail del seguente contenuto:

La richiesta inviata via posta elettronica risulta difforme dal modello legale perché contiene atti non autorizzati ovvero è stata inviata ad indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello autorizzato dal Ministero della Giustizia. L'atto non è ricevibile dall'ufficio ed è privo di valore legale. Si prega di non rispondere alla presente mail.

Articolo 3

PEC E PEO PER LE NOTIFICHE DI ATTI CIVILI

L'utilizzo della posta elettronica ordinaria o certificata non è consentito per la notifica di atti di procedimenti civili da parte di alcuno.

L'invio di atti e/o documenti via posta elettronica certificata o ordinaria è privo di effetti giuridici e le segreterie non terranno conto di tali comunicazioni né stamperanno il loro contenuto. Alle stesse si risponderà con mail del seguente contenuto:

La presente risposta ha carattere di mera cortesia poiché l'utilizzo della posta elettronica, anche certificata, per la notifica e l'invio di atti di procedimenti civili verso gli uffici requirenti non è consentita dalla normativa vigente ed è priva di qualsiasi effetto giuridico. Tali atti devono essere notificati esclusivamente tramite ufficiale giudiziario o servizio postale nei casi consentiti dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali vigenti. Si prega di non rispondere alla presente mail.

Articolo 4
TERMINI

Il presente accordo avrà efficacia a far data dal 1 giugno 2022. Il Procuratore generale e i Procuratori della Repubblica provvederanno ad emanare le disposizioni attuative entro tale termine.

Articolo 5
PROTOCOLLO IN MATERIA DI GESTIONE DEL MODELLO 45

A far data dal 1 giugno 2022, è abrogata la previsione adottata nel vigente protocollo in materia di iscrizione a modello 45 del 14 luglio 2021 nella parte in cui prevede all'articolo 3:

Saranno iscritti a modello 45:

- gli esposti e le querele pervenute da privati a mezzo mail o pec;
fatta salva l'eccezione disciplinata all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Articolo 6
PUBBLICITA'


Il Procuratore generale e i Procuratori della Repubblica provvederanno a pubblicare il presente accordo sui siti Web dei propri uffici e adotteranno le altre misure di diffusione.

Articolo 7
PEC E PEO DA PARTE DI ENTI

E' fatto salvo l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni provenienti da parte di Enti Pubblici o comunque da soggetti privati per interventi in materia civile. I Procuratori della Repubblica disciplineranno con proprio provvedimento la materia.

Lecce il


Il Procuratore generale della Repubblica di Lecce

Antonio Maruccia



Il Procuratore della Repubblica di Lecce

Leonardo Leone de Castris



Per Il Procuratore della Repubblica di Brindisi

Antonio Negro


Il Procuratore della Repubblica di Taranto

Eugenia Pontassuglia


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce

Simona Filoni


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto

Pina Montanaro
